

CONSIGLIO DI STATO

Sezione V, 29 aprile 2011, n. 2553.

La mancata allegazione in un unico plico dei fogli recanti le firme dei presentatori della lista non permette di ritenere che i sottoscrittori siano stati posti in grado di risalire alla lista e ai candidati nella stessa contenuti.

A tal fine non è ammissibile la presentazione di dichiarazioni postume dei sottoscrittori, non essendo possibile ricostruire ex post quelle indicazioni che la legge richiede siano fornite ex ante.

Omissis.

... la Sezione ritiene di non poter condividere la eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione attiva in capo alle parti appellanti effettuata dalla difesa nell'assunto che la normativa in materia attribuisce la possibilità di impugnativa immediata degli atti del procedimento ai soli delegati delle liste e ai gruppi di candidati, sicché sarebbe dubbia la possibilità per i candidati di una lista avversaria di impugnare immediatamente la sentenza con la quale altra lista è stata riammessa.

L'art. 129 del c.p.a., che attiene esclusivamente alle controversie aventi ad oggetto la esclusione di liste o di candidati, prevede invero che esso debba essere notificato agli eventuali controinteressati e che l'affissione di una copia del ricorso da parte dell'Ufficio che ha emanato l'atto ha valore di notifica per pubblici proclami a tutti i controinteressati. Tanto comporta che in ordine a queste esclusioni esistono controinteressati - i candidati di altre liste che sono quindi legittimati a proporre appello contro la sentenza che ha inciso sul loro interesse a vedere ridotto il numero delle liste concorrenti, che appare attuale e non altrimenti tutelabile, considerato che il successivo art. 130 del c.p.a. stabilisce che, salvo quanto disposto dal citato art. 129, contro tutti gli altri atti del procedimento elettorale è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale.

Omissis.

Nel merito l'appello è fondato e merita accoglimento.

Posto infatti che lo stesso T.A.R. ha dato atto della circostanza che dagli atti acquisiti in giudizio è risultato che, anche se sulla prima pagina del modulo fornito per la presentazione della lista era presente un chiaro riferimento al contrassegno della lista di cui trattasi, non sussiste la certezza che, trattandosi di fogli separati, al momento della firma fossero stati effettivamente mostrati ai presentatori i fogli con l'indicazione della lista, va ritenuto che la mancata alligazione in un unico plico dei fogli recanti le firme in questione non permette di ritenere che i sottoscrittori siano stati adeguatamente posti in grado di risalire alla lista e ai candidati nella stessa contenuti.

Né può concordarsi con il Giudice di prime cure che detta incertezza potesse essere superata mediante produzione in giudizio delle autodichiarazioni della quasi totalità di essi sottoscrittori, essendo impossibile valutare la legittimità dei provvedimenti impugnati non sulla base dei documenti che la Commissione elettorale ha controllato e ha valutato, ma sulla base di autocertificazioni postume estranee al quadro documentale ad essa a suo tempo offerto e sulla base del quale ha espresso le sue determinazioni.

Tanto esclude pure che il giudizio mediante ricorso a dette autocertificazioni sia consentito per la particolare configurazione del giudizio in materia elettorale, che investe il diritto dei cittadini a partecipare alla competizione in parola, trattandosi comunque di un giudizio impugnatorio nell'ambito del quale la legittimità del provvedimento va comunque valutata con riguardo alla situazione esistente all'atto della adozione del provvedimento del quale è dedotta la illegittimità.

Omissis.